Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 28 AGOSTO 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi registrati durante l'anno 1980.

(4904)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1981, n. **489.**

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, vistato dal Ministro proponente.

Il regio decreto 31 marzo 1927, n. 715, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 35

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

Art. 1.

I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione dell'interno e degli uffici e comandi da essa dipendenti, semprechè la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1) acquisto e riparazione di mobili, materiali elettorali ed arredi; acquisto e legatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;

2) acquisto e abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa;

3) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, locali, infissi, impianti ed altri manufatti ad uso dell'amministrazione;

4) manutenzione di attrezzature antincendio;

5) riparazione, manutenzione e noleggio di automotomezzi, natanti, aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; spese per le autorimesse e per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti;

6) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

7) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione e riscaldamento di locali; fornitura di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'impiego di macchine;

8) spese per trasporti, spese per spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

9) lavori di traduzione; stampa e litografia di bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali che non possono rientrare nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello Stato; acquisto e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e legatoria; noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura;

10) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

11) spese per lo svolgimento di corsi per il personale;

12) spese per il funzionamento delle sale mediche, acquisto di medicinali e di apparecchiature e materiali sanitari;

13) spese per i funerali e trasporto salme del personale deceduto per causa di servizio;

14) spese per conferenze, mostre e cerimonie; di rappresentanza; di informazione attraverso agenzie di stampa; di propaganda; per l'addobbo e l'arredamento di locali adibiti ad attività ricreative, scientifiche e culturali, spese per l'assistenza spirituale e morale del personale; spese per i musei storici del Ministero; spese per la banda musicale della polizia di Stato;

15) spese per il funzionamento di mense e per l'acquisto di generi di integrazione e di conforto;

16) spese per il funzionamento e per i relativi servizi ausiliari degli istituti di istruzione del personale della polizia di Stato, di scuole, di centri e laboratori tecnici, di gabinetti scientifici, di ricerca, di istruzione e di segnalamento; spese per studi, ricerche ed esperienze connesse all'organizzazione dei servizi d'istituto;

17) lavatura, rammendo e stiratura di effetti di vestiario e di casermaggio;

18) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

19) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

20) acquisto e mantenimento di cavalli e di cani; acquisto e manutenzione di bardature e ferrature;

21) spese per l'impianto ed il funzionamento di centri per stranieri; spese per il mantenimento di indigenti; spese per il rimpatrio di rifugiati e di stranieri;

22) acquisto di prodotti di privativa industriale estera, per i quali i fornitori non convengono di addivenire alla stipula di contratti;

23) spese minute, non previste nei precedenti paragrafi, sino all'importo di L. 1.000.000.

Possono, altresì, eseguirsi in economia, in casi di urgenza — espressamente motivata nell'atto autorizzativo — determinati da esigenze di ordine pubblico, di soccorso, di pubbliche calamità o da altre esigenze di carattere straordinario od eccezionale le seguenti spese:

1) acquisto di materiali per cinematografia e fotografia;
2) acquisto di attrezzature antincendio;
3) acquisto di materiali ed attrezzi da soccorso;

4) acquisto e installazione di impianti di distribuzione di carburanti;

5) acquisto di macchine da scrivere e da calcolo;

6) acquisto, approntamento, manutenzione, confezione e riparazione di oggetti di vestiario, equipaggiamento, armamento, casermaggio e di materiali e generi assistenziali;

7) acquisto di impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

8) acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura di servizi per il centro elettronico del servizio elettorale, per i centri radiotelegrafonici, elettronici e meccanografici.

L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui ai commi precedenti è disposta dai dirigenti nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e dai funzionari delegati, ancorchè non dirigenti, nel limite di cui al secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 2.

I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente articolo possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'amministrazione medesima.

Sono, altresì, eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi le lire un milione, preventivi con offerte ad almeno tre persone o ditte, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad una determinata ditta o persona.

Art. 4.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o ditte.

Art. 5.

L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi, deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'amministrazione committente e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonchè la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.

Art. 6.

I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1, devono richiedersi ad almeno tre persone o ditte ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta, ovvero nei casi in cui la spesa non superi l'importo di un milione di lire.

I prezzi indicati nei preventivi sono da sottoporre al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

L'amministrazione può richiedere preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.

Per ciò che concerne i lavori di riparazione dei locali ed edifici ad uso dell'amministrazione, da eseguirsi in economia a cura degli uffici del genio civile, devono, altresì, essere osservate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, recante modificazioni al regio decreto 3 febbraio 1922, n. 422 sulla esecuzione di opere pubbliche.

Art. 7.

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili alla ditta cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente regolamento, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione — a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento — rimasta senza esito, potrà disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese della ditta medesima, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Inoltre, in ogni caso, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

Art. 8.

I capi degli uffici periferici possono ordinare, nel limite delle somme messe a loro disposizione con aperture di credito, le spese in economia, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'amministrazione centrale.

Art. 9.

I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo, quando il loro importo superi un milione di lire, al netto di ogni onere fiscale.

Per gli uffici centrali il collaudo dev'essere effettuato da un impiegato o da un esperto appositamente designato dalla amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per il Dipartimento della pubblica sicurezza, il collaudo verrà effettuato dalle commissioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279, concernente l'istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia.

Per gli uffici periferici, il collaudo dev'essere effettuato, in mancanza dell'impiegato, dell'esperto o delle commissioni di collaudo indicate nel precedente comma, dall'ufficio tecnico erariale o dall'ufficio del genio civile, salvo che l'importo dei lavori, delle provviste e dei servizi sia inferiore al limite minimo prescritto dagli uffici medesimi, nel qual caso si applica il comma seguente.

Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa non superi lire un milione o che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo, la relativa dichiarazione è sostituita da una attestazione del capo dell'ufficio che ha ordinato i lavori, le provviste ed i servizi o di un suo delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi sono stati eseguiti regolarmente.

E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi.

Art. 10.

Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno essere pagate se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa — salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni — nonchè della dichiarazione od attestazione di cui all'articolo precedente e se non sono munite del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio centrale o periferico liquidatore.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale — da allegare al titolo di spesa — e in copia — da conservare agli atti — e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti di facile consumo.

Art. 11.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 12.

Per i lavori, le provviste ed i servizi in economia concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono gli uffici centrali e periferici secondo le disposizioni del presente regolamento fino a quando non entrerà in vigore il regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall'art. 109 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Visto, *il Ministro dell'interno*
ROGNONI

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483)

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483, concernente modificazione al quadro *B* della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla dotazione organica dei dirigenti degli istituti di prevenzione e di pena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1981, è controfirmato oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri Forlani e dal Ministro di grazia e giustizia Sarti anche dal Ministro del tesoro Andreatta.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 giugno 1981.

Ripartizione della somma di lire 212,5 miliardi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'anno finanziario 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto, in particolare, l'art. 4 della predetta legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, in data 23 ottobre 1980 e dalla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in data 4 dicembre 1980;

Vista la delibera CIPE dell'11 dicembre 1980;

Ritenuto di dover provvedere al trasferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della disponibilità di competenza 1981, per la concessione di contributi ai comuni e consorzi intercomunali per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano è assegnata per le finalità esposte in premessa, la somma di lire 212,5 miliardi, ripartita come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in lire)
Bolzano	3.421.250.420
Trento	3.028.125.000
Piemonte	14.144.354.500
Valle d'Aosta	820.249.570
Lombardia	27.783.666.520
Veneto	15.604.583.050
Friuli-Venezia Giulia	4.606.291.520
Liguria	8.411.458.470
Emilia-Romagna	15.279.458.050
Toscana	12.753.187.070
Umbria	2.359.458.470
Marche	5.460.187.500
Lazio	20.354.666.950
Abruzzo	7.323.812.920
Molise	1.111.729.020
Campania	20.441.791.520
Puglia	14.191.458.476
Basilicata	2.110.479.025
Calabria	8.431.999.999
Sicilia	18.347.604.450
Sardegna	6.514.187.500
Totale	212.500.000.000

Art. 2.

L'onere relativo, per l'importo complessivo di lire 212,5 miliardi, grava sul cap. 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 329

(4891)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. « La Previdente » Compagnia italiana di assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Previdente » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita nonchè di opzioni e condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè le sottoindicate opzioni e le condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « La Previdente » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa LV-CR, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

tariffa LV-BF, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura viariabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà allora in regola con il pagamento dei premi;

tariffa LVI-BF, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

tariffa LVI-CR, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita crescente annualmente del 3% composto, a premio annuo analogamente composto, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà ancora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza e con la rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia in una rendita immediata certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, da applicarsi alle tariffe LVI-BF e LVI-CR;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, da applicarsi alle tariffe LVI-BF e LVI-CR;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, in una rendita vitalizia immediata, da applicarsi alle tariffe LV-BF e LV-CR;

condizioni particolari di polizza della tariffa LV-CR comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa LV-BF comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa LVI-BF comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa LVI-CR comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita in capitale da applicarsi alle tariffe LVI-BF ed LVI-CR;

Roma, addì 21 luglio 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5135)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 agosto 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 22 giugno 1981 concernente il premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1581/81 della commissione del 12 giugno 1981, ed in particolare l'art. 1, par. 2, secondo trattino, che fissa alcuni impegni che gli allevatori devono assumere perché possano beneficiare del premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1981 che stabilisce le procedure nazionali per il pagamento del premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

Considerato che la commissione delle Comunità europee con propria interpretazione del 12 agosto 1981 del succitato art. 1 del regolamento (CEE) n. 1581/81, esclude la possibilità di elargire il premio per il mantenimento delle vacche nutrici a quelle aziende in cui vengano allevate contemporaneamente vacche di razze da carne e da latte;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1981 è così sostituito:

« Le vacche, così come definite al precedente art. 1, possono beneficiare del premio per il mantenimento delle vacche nutrici purché il latte bovino prodotto nell'azienda non venga ceduto per un periodo di dodici mesi e non venga comunque, nel suddetto periodo, impiegato nella fabbricazione di prodotti lattiero-caseari destinati alla commercializzazione sia nel citato periodo di dodici mesi, sia oltre lo stesso.

Tuttavia, qualora il latte o i prodotti lattiero-caseari vengano ceduti direttamente, in azienda, dal produttore al consumatore, ugualmente sussiste il diritto alla concessione del premio.

Possono inoltre beneficiare del premio le vacche appartenenti ad una delle razze pure indicate nell'allegato 1, purché al momento della domanda risultino fecondate da un toro di razza diversa da quelle del succitato allegato.

Le aziende nelle quali sono allevate contemporaneamente vacche di razze da carne e da latte, sono escluse dal beneficio del premio ».

Roma, addì 25 agosto 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5165)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2188/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 625/78 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 2189/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2006/80 che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2190/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Regolamento (CEE) n. 2191/81 della commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro.

Regolamento (CEE) n. 2192/81 della commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle forze armate e corpi assimilati degli Stati membri.

Pubblicati nel n. L 213 *del* 1° *agosto* 1981.

(213/C)

Regolamento (CEE) n. 2193/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 217 *del* 3 *agosto* 1981.

(214/C)

Regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 2195/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo ad un programma speciale di drenaggio nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale.

Regolamento (CEE) n. 2196/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2197/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2198/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2199/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2200/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2201/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2202/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2203/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2204/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2205/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2206/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2207/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2208/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2209/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2210/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1981, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2211/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2212/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2213/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2214/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2215/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2216/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2217/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2103/77 che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi d'intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2218/81 della commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2219/81 della commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2220/81 della commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Somalia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2221/81 della commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2222/81 della commissione, del 31 luglio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 55/81, che autorizza la Repubblica ellenica a sospendere i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni oli e semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2223/81 della commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 2224/81 della commissione, del 31 luglio 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2101/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 2225/81 della commissione, del 31 luglio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2049/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile.

Regolamento (CEE) n. 2226/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2227/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Informazione sulla data di conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere recanti nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 degli accordi EFTA.

Pubblicati nel n. L 214 *del* 1° *agosto* 1981:

(215/C)

Regolamento (CEE) n. 2228/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo alla gestione ed al controllo di alcuni contingenti di cattura per il 1981 per i pescherecci battenti bandiera di uno degli Stati membri, che operano nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO.

Regolamento (CEE) n. 2229/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 849/81 che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 2230/81 della commissione, del 3 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2231/81 della commissione, del 3 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2232/81 della commissione, del 30 luglio 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2233/81 della commissione, del 31 luglio 1981, che autorizza l'organismo d'intervento tedesco a vendere quarti anteriori di bovini ai fini della loro trasformazione in conserve destinate a costituire scorte di sicurezza.

Regolamento (CEE) n. 2234/81 della commissione, del 31 luglio 1981, relativo ad una terza vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2235/81 della commissione, del 31 luglio 1981, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2236/81 della commissione, del 3 agosto 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2237/81 della commissione, del 3 agosto 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2112/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2238/81 della commissione, del 3 agosto 1981, che abroga il regolamento (CEE) n. 71/81 relativo alla messa in vendita di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2239/81 della commissione, del 3 agosto 1981, relativo alla rimessa in vendita mediante aggiudicazione dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2240/81 della commissione, del 3 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2241/81 della commissione, del 3 agosto 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 218 *del* 4 *agosto* 1981.

(216/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia del diritto.

Facoltà di medicina e chirurgia:

virologia;
microbiologia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5166)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanitaria, con sede in Milano e stabilimenti in Castronno e Olgiate Olona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 dicembre 1979 al 2 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Claudia, con sede in Segromigno Monte Capannori (Lucca), stabilimento di Coreglia, è prolungata al 1° giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Angiolo Fedi di Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 giugno 1980 al 6 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Cecchi Lido & Figli S.n.c., con sede in Prato e stabilimento a Città di Castello (Perugia), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolfra di Arnad (Aosta) è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis impianti industriali di Albisola Superiore (Savona) è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede in Lavagna (Genova), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Rexim» di Rivoli (Torino) è prolungata all'8 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Rexim» di Rivoli (Torino) è prolungata all'8 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadea di Verrès (Aosta) è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio F.lli Bertotto di Biella è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 settembre 1980 al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enco's S.r.l., con stabilimento in Monteforte Irpino (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1978 al 12 giugno 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in Roma e stabilimenti di Catania e Messina, è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samit, con sede in Borgosesia e stabilimenti in Borgosesia e Bergamo e uffici commerciali in Milano, è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofiar di Biella, con stabilimento in Vigliano Biellese (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1980 al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento a S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino e stabilimento a Castiglione d'Asti (Asti), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino e stabilimento a Castiglione d'Asti (Asti), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello Fausto e C. di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello industriale di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sud Italia Resine, stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.S.A.I. S.a.s. - Fabbrica macchine, con stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1977 all'11 giugno 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brondi di Settimo Torinese è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 settembre 1980 all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brondi di Settimo Torinese è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrostabia, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricagni, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Dorno (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox TV di Roma e S.p.a. Autovox di Roma è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147 - disinquinamento del Golfo di Napoli, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia di Desio (Milano) è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5132)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale di scadenza 1° aprile 1980 del seguente certificato nominativo:

B.T.P. 12 % - 1° ottobre 1984 n. 2024 di nominali L. 19.500.000, intestato alla Cassa di risparmio di Tortona (Alessandria).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento dell'interesse semestrale rappresentato dal predetto tagliando di ricevuta.

(5073)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria.

Con provvedimento 5 agosto 1981 del Governatore della Banca d'Italia i signori Giovanni Mandelli e Danilo Bonomi sono stati confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione ed il sig. Giovanni Fadda è confermato presidente del collegio sindacale del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, in Caravaggio (Bergamo), con decorrenza dalla data del provvedimento stesso e per la durata prevista dalle norme di legge e di statuto.

(5059)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di una società cooperativa

Con deliberazione giuntale 30 luglio 1981, n. 3185, la seguente società cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

Cooperativa « Panda » Soc. coop. a r.l., in Trieste, costituita per rogito dott. Umberto Cavallini notaio in Trieste, in data 22 novembre 1977, rep. n. 6123, reg. soc. n. 6650.

(5136)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di un terreno in comune catastale di Carisolo I

Con deliberazione 18 giugno 1981, n. 7494, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1956/5 del comune catastale di Carisolo I dal demanio al patrimonio provinciale.

(5137)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo all'ammissione di allievi uditori al terzo corso di preparazione per il reclutamento di impiegati direttivi amministrativi dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980) il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato il numero degli allievi uditori che possono essere ammessi alla frequenza del terzo corso di reclutamento, secondo la seguente tabella:

ventuno nella sede di Roma;
quindici nella sede di Caserta;
quindici nella sede di Reggio Calabria;
quindici nella sede di Bologna.

Come da precedente avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1981, presso tutte le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione è affissa la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato le prove di concorso per l'ammissione al suddetto corso di reclutamento.

Pertanto, coloro che in tale graduatoria risultano oltre i primi centonovantasei vincitori e sono interessati alla frequenza del corso stesso in qualità di uditori, possono inoltrare domanda in carta legale con l'indicazione della sede o eventualmente delle sedi prescelte (in ordine di preferenza), entro e non oltre i venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al seguente indirizzo:

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Direzione generale
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

Si rammenta che, per quanto previsto dallo stesso art. 9 sopracitato, gli allievi uditori:

a) saranno ammessi tenendo conto della posizione occupata nella suddetta graduatoria e fino alla copertura di tutti i posti disponibili in ciascuna delle sopracitate sedi della Scuola;

b) potranno subentrare, sempre seguendo l'ordine di graduatoria, tra i vincitori borsisti — per vacanze che si creino durante il corso — fino alla concorrenza dei previsti centonovantasei posti e purchè siano in possesso — a pena di decadenza — dei prescritti requisiti giuridici da documentare ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1980).

(5162)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

Buda Domenico, nato ad Oppido Mamertina il 23 marzo 1948	punti	99	su 100
Arienzo Francesco, nato a Napoli il 20 agosto 1947	»	98	»
Carameli Alfredo, nato ad Enna il 5 agosto 1948	»	98	»
Fiorani Cesare A. Maria, nata a Roma il 30 marzo 1948	»	98	»
Marvulli Giuseppe, nato a Bari il 9 gennaio 1949	»	98	»
Miranda Giuseppe, nato a Piaggine l'8 ottobre 1935	»	98	»
Morchio Piergiorgio, nato a Fiume il 25 settembre 1942	»	98	»
Pasqua Franco, nato a Roma il 5 gennaio 1948	»	98	»
Rossi Giovanni, nato a Legnano il 28 giugno 1947	»	98	»
Scordamaglia Antonio, nato a Genova il 9 febbraio 1947	»	98	»
Strazzeri Luigi, nato a Palermo il 30 novembre 1946	»	98	»
Antonelli Federica, nata a Roma il 5 settembre 1948	»	95	»
Cecchini Luca, nato a Roma il 26 giugno 1948	»	95	»
Colorizio Vincenzo, nato a Rocca di Cambio il 26 giugno 1948	»	95	»
Di Giacomo Paride, nato ad Avezzano il 19 giugno 1946	»	95	»
Gualazzini Pier Emilio, nato a Cremona il 24 novembre 1937	»	95	»
Guglielmi Michele, nato a Salerno il 13 settembre 1948	»	95	»
Manici Gianni, nato a La Spezia il 17 agosto 1946	»	95	»
Petruso Salvatore, nato a Palermo il 20 gennaio 1949	»	95	»
Romano Carlo, nato a Nocera Inferiore il 2 febbraio 1944	»	95	»
Maringola Francesco, nato a S. Vincenzo La Costa il 14 dicembre 1939	»	92	»
De Simone Marcello, nato a Napoli il 16 luglio 1946	»	90	»
Farisè Francesco, nato a Cividate Cam. il 18 marzo 1947	»	90	»
Manfrè Antonietta M., nata a Gioiosa Marea il 12 marzo 1946	»	90	»
Mauro Marinella, nata a Milano il 2 marzo 1945	»	90	»
Bocconcelli Paolo, nato a Pesaro il 26 ottobre 1948	»	88	»
Bruni Antonio, nato a Cosenza il 14 gennaio 1948	»	85	»
Ciliberti Giovanni, nato a Monte S. Angelo il 19 aprile 1947	»	85	»
Comaschi Emilio, nato a Mede il 2 agosto 1944	»	85	»
De Benedetto Fernando, nato a Lecce il 16 maggio 1948	»	85	»
Dondi Adelio, nato a Cassolnovo il 15 marzo 1943	»	85	»
Mongelli Francesca, nata a Brindisi il 10 maggio 1947	»	85	»
Paggi Piero, nato ad Ancona il 19 novembre 1948	»	85	»
Romano Antonio, nato a Baiano il 18 luglio 1943	»	85	»
Zanon Pietro, nato a Trento il 9 marzo 1947	»	85	»
Morano Maria Grazia, nata a Roma il 12 marzo 1947	»	82	»
Consoli Antonio, nato a Sacco il 10 marzo 1941	»	80	»
D'Alessandro Nicola, nato a Lusciano il 13 ottobre 1945	»	80	»
Garzone Francesco, nato a Bari il 24 dicembre 1948	»	80	»

Munafò Giuseppe, nato a Noto il 20 luglio 1949	punti 80	su 100
Scala Camillo, nato a Melegnano il 29 dicembre 1948	» 80	»
Vitrano Francesco, nato a Lercara Friddi il 26 gennaio 1948	» 80	»
Franco Clemente, nato a Roma il 28 febbraio 1948	» 78	»
Mariotta Salvatore, nato a Scicli il 16 luglio 1947	» 78	»
Gesualdi Sergio, nato a Bologna il 12 novembre 1947	» 76	»
Alagna Bartolomeo, nato a Trapani il 26 luglio 1944	» 75	»
Balsamo Francesco, nato a Casoria l'8 giugno 1942	» 75	»
Chiaravalli Enrico, nato a Milano il 29 aprile 1947	» 75	»
Di Pasquale Salvatore, nato a Palermo il 2 maggio 1949	» 75	»
Lanati Giuseppe, nato a Como il 24 agosto 1946	» 75	»
Ligia Giovanni Paolo, nato a Iglesias il 12 marzo 1947	» 75	»
Martini Vittore, nato a Siena il 12 dicembre 1946	» 75	»
Meduri Nicola, nato a Reggio Calabria il 6 novembre 1942	» 75	»
Minore Giancarlo, nato a Pescara il 6 maggio 1948	» 75	»
Notaro Francesco Maria, nato a Terni il 1° ottobre 1944	punti 75	su 100
Piombo Ottavio, nato a Palermo il 5 ottobre 1949	» 75	»
Trentadue Francesco, nato a Venosa l'11 maggio 1949	» 75	»
Cornia Biancamaria, nata a Bologna il 2 marzo 1948	» 74	»
Di Pasquale Fabio, nato a Barra Franca il 5 maggio 1949	» 73	»
Corbosiero Leonardo, nato a Rocchetta S. Antonio il 2 maggio 1943	» 70	»
Evans William, nata a Catania il 2 luglio 1947	» 70	»
Monastero Anna Aaria, nata a Palermo il 16 giugno 1946	» 70	»
Scarpelli Natale Pio, nato a Lappano il 27 marzo 1939	» 70	»
Vignolo Camillo, nato a Genova il 21 giugno 1947	» 70	»
Vitale Sergio, nato a Roma il 6 aprile 1947	» 70	»
Zoccheddu Pietro, nato a Sesto S. Giovanni il 6 novembre 1940	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4594)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1981, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73: Istituzione di due nuovi servizi a supporto delle commissioni permanenti VI e VII del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 18 dello statuto della Regione sono istituiti due nuovi servizi a supporto delle commissioni permanenti VI e VII del consiglio regionale previste dal vigente regolamento consiliare.

Tali servizi le cui attribuzioni sono descritte nell'allegato *A* alla presente legge operano secondo i principi di cui alle leggi regionali 20 febbraio 1979, n. 6 e 17 dicembre 1979, n. 73.

Art. 2.

L'allegato *A* della presente legge costituisce l'allegato 1-*bis* all'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73.

ALLEGATO *A*

COMMISSIONE VI

Studi e ricerche in relazione agli argomenti di competenza della commissione (o di più commissioni).

Reperimento, raccolta ed elaborazione di dati e materiale di documentazione, della legislazione statale e regionale sugli argomenti di competenza della commissione in collaborazione con i servizi documentazione e legislativo, anche in relazione ad eventuali indagini conoscitive affidate alla commissione stessa.

Convocazione ed assistenza alle sedute della commissione e alle consultazioni da essa indette, redazione verbali e resoconti.

Tenuta dell'archivio e del protocollo della commissione, classificazione e tenuta dei progetti di legge e degli atti amministrativi di competenza.

Istruttoria tecnica dei provvedimenti all'esame della commissione.

Predisposizione formale dei testi approvati dalla commissione e revisione formale degli stessi in collaborazione con l'ufficio legislativo e l'aula.

Assistenza alle sedute del consiglio regionale su argomenti di competenza.

Redazione consuntivo dell'attività della commissione (iniziative informative) in collaborazione con il servizio stampa.

Conservazione del materiale bibliografico e delle riviste affidati alla commissione.

Istruttoria dei rapporti della commissione con enti ed organismi esterni in vista delle consultazioni, incontri conoscitivi e sopralluoghi.

Contatti con le unità organizzative della giunta regionale in vista delle informazioni periodiche sull'attività della giunta stessa e sullo stato dell'applicazione delle leggi di competenza.

COMMISSIONE VII

Studi e ricerche in relazione agli argomenti di competenza della commissione (o di più commissioni).

Reperimento, raccolta ed elaborazione di dati e materiale di documentazione, della legislazione statale e regionale sugli argomenti di competenza della commissione in collaborazione con i servizi documentazione e legislativo, anche in relazione ad eventuali indagini conoscitive affidate alla commissione stessa.

Convocazione ed assistenza alle sedute della commissione e alle consultazioni da essa indette, redazione verbali e resoconti.

Tenuta dell'archivio e del protocollo della commissione, classificazione e tenuta dei progetti di legge e degli atti amministrativi di competenza.

Istruttoria tecnica dei provvedimenti all'esame della commissione.

Predisposizione formale dei testi approvati dalla commissione e revisione formale degli stessi in collaborazione con l'ufficio legislativo e l'aula.

Assistenza alle sedute del consiglio regionale su argomenti di competenza.

Redazione consuntivo dell'attività della commissione (iniziative informative) in collaborazione con il servizio stampa.

Conservazione del materiale bibliografico e delle riviste affidati alla commissione.

Istruttoria dei rapporti della commissione con enti ed organismi esterni in vista delle consultazioni, incontri conoscitivi e sopralluoghi.

Contatti con le unità organizzative della giunta regionale in vista delle informazioni periodiche sull'attività della giunta stessa e sullo stato dell'applicazione delle leggi di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 giugno 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1981, n. **18**.

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di centro di formazione professionale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Ceva, via IV Novembre angolo via Regina Margherita, di proprietà dei signori Berruti Pia, Viola Giovanni e Giaccone Anna Maria, da destinare a sede di centro di formazione professionale della Regione, al prezzo di L. 62.000.000 (sessantaduemilioni).

La giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, valutato in L. 62.000.000 (sessantaduemilioni)) si farà fronte con lo stanziamento del cap. 1000 del bilancio per l'esercizio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 giugno 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1981, n. **19**.

Proroga del termine di scadenza delle riserve di caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le concessioni delle riserve di cui al primo comma dell'art. 71 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, sono prorogate per altri due anni, ai sensi della legge 16 gennaio 1981, n. 9, fatta salva ogni facoltà attribuita alle province dalla normativa di cui al titolo III del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, per quanto concerne la revoca.

E' fatta salva, altresì, ogni diversa destinazione deliberata in conformità della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 giugno 1981

ENRIETTI

(4338)

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1981, n. **20**.

Assegnazione di personale ai gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 17 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale occorrente per il funzionamento dei gruppi consiliari è assegnato a ciascun gruppo dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio, entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni gruppo consiliare costituito a norma di regolamento cui siano iscritti fino a quattro consiglieri, di cui uno di livello funzionale non superiore al 5° livello e uno di livello funzionale non superiore al 7°;

b) tre unità per ogni gruppo consiliare costituito a norma di regolamento cui siano iscritti da cinque a dieci consiglieri, di cui uno di livello funzionale non superiore al 5° livello e due di livello funzionale non superiore al 7°;

c) cinque unità per ogni gruppo consiliare costituito a norma di regolamento cui siano iscritti oltre dieci consiglieri, di cui due di livello funzionale non superiore al 5° livello e tre di livello funzionale non superiore al 7°.

Art. 2.

Il personale di cui alla presente legge può essere scelto:

a) fra gli impiegati regionali di qualifica corrispondente a quella da assegnare;

b) fra impiegati di enti pubblici a tal fine comandati presso la Regione di qualifica corrispondente a quella da assegnare.

Art. 3.

L'assegnazione del personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è disposta dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio, previa richiesta nominativa dei singoli gruppi o dall'ufficio di presidenza del consiglio qualora si tratti di personale in servizio negli uffici del consiglio regionale. In ogni caso è richiesto il preventivo assenso dell'interessato.

Art. 4.

La richiesta nominativa dei presidenti dei gruppi consiliari di assegnazione del personale di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, è trasmessa dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, all'ente pubblico presso il quale è in servizio il dipendente.

L'assegnazione ai gruppi è disposta dalla giunta regionale dopo la delibera di comando alla Regione adottata dall'ente di appartenenza del dipendente stesso, esperite le procedure di cui all'art. 35 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Il personale di cui al presente articolo conserva il trattamento dell'ente pubblico di appartenenza e i doveri ed i diritti del proprio stato giuridico.

Art. 5.

L'orario di servizio del personale di cui ai precedenti articoli, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi presidenti dei

gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.

Art. 6.

L'assegnazione ai gruppi consiliari del personale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della presente legge, ha termine con deliberazione dell'ufficio di presidenza assunta su motivata richiesta del presidente del gruppo consiliare cui il personale è assegnato.

L'assegnazione stessa è revocata in caso di scioglimento del gruppo presso cui il personale presta servizio ed ha comunque termine con la ricostituzione dei gruppi consiliari a seguito del rinnovo del consiglio regionale.

L'assegnazione ai gruppi può essere rinnovata su nuova specifica richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, con le stesse modalità previste per la prima assegnazione.

Art. 7.

Ai gruppi che non si avvalgano di personale messo a disposizione ai sensi dei precedenti articoli o che se ne avvalgano solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge.

Il finanziamento di cui al comma precedente è assegnato con provvedimento dall'ufficio di presidenza e corrisposto in rate mensili, commisurate all'effettivo e comprovato impiego di personale nel limite dei fondi a tal fine destinati nel bilancio regionale.

Art. 8.

Ai gruppi che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano avvalsi in forma continuativa di personale per il proprio funzionamento, su deliberazione dell'ufficio di presidenza e corrisposto, a rimborso forfettario delle maggiori spese sostenute, un contributo una tantum di lire:

3.000.000 per i gruppi fino a 3 consiglieri;
5.000.000 per i gruppi fino a 10 consiglieri;
10.000.000 per i gruppi oltre 10 consiglieri.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge in base a quanto disposto dal precedente art. 1, la dotazione organica del personale prevista all'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, è integrata di 23 unità così ripartite per livelli:

7° livello 8 unità
6° livello 5 unità
5° livello 8 unità
4° livello 2 unità
Totale 23 unità

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1981, per quanto riguarda gli articoli 1, 3 e 4, con lo stanziamento iscritto ai capitoli 200-220 dello stato di previsione della spesa e per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 con lo stanziamento iscritto al cap. 50 dello stato di previsione stesso.

Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge il costo per il personale per il finanziamento sostitutivo ai gruppi previsto dal precedente art. 7, si intende comprensivo dei diritti eventualmente maturati dal personale in servizio presso i gruppi consiliari alla data di approvazione della presente legge, secondo debita certificazione dell'ufficio di presidenza del consiglio e comunque nei limiti dei livelli determinati ai sensi del precedente art. 1.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 giugno 1981

ENRIETTI

(4339)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. **40.**

Proroghe ed integrazioni alle leggi regionali: 16 gennaio 1981, n. 2, concernente « Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle unità sanitarie locali » e 3 giugno 1981, n. 35, concernente « Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio-assistenziale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 30 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

« Il trasferimento di cui al comma precedente ha luogo gradualmente, a decorrere dal 1° luglio 1981, e deve essere compiuto entro il 1° gennaio 1982.

Con la stessa gradualità e secondo le medesime modalità si provvede altresì allo scioglimento degli enti ospedalieri e degli organi amministrativi dei consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.

Qualora non sia avvenuta l'elezione del comitato di gestione o del presidente dell'unità sanitaria locale entro il 90° giorno dalla proclamazione degli eletti, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, nomina un commissario straordinario che si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi non eletti.

Il commissario provvederà, altresì, agli adempimenti relativi all'elezione dei nuovi organi entro il termine di scadenza del mandato, fissato nel decreto del presidente della giunta regionale.

In sede di prima applicazione il decreto di cui ai precedenti commi sarà emesso entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora, nonostante la gestione commissariale, non si addivenga alla elezione del comitato di gestione o del presidente dell'unità sanitaria locale, si procede ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1980, n. 60 ».

Art. 2.

In attesa del trasferimento ai sensi dell'art. 61, lettera *b*), della legge 13 dicembre 1978, n. 833, talune unità del personale trasferendo al servizio sanitario, di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilizzate in via provvisoria e per tempo determinato presso le unità sanitarie locali, previo assenso delle amministrazioni di appartenenza e parere vincolante dell'assessorato della sanità, per le necessità di primo avvio degli uffici e dei settori delle medesime, qualora ne vengano motivate le eccezionali esigenze.

Art. 3.

All'undicesimo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 l'inciso « dei consorzi sanitari di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2 » è sostituito dall'inciso « dei consorzi sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58 ».

Al tredicesimo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 l'inciso « entro il 30 giugno 1981 » è sostituito dall'inciso « gradualmente ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 giugno 1981

COMELLI

(4599)

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1981, n. **41.**

Contributi di carattere speciale e straordinario alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di cui allo art. 2 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 20, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *dell'8 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea suburbani ed extraurbani, beneficiarie delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 20, emanata in attuazione del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 177, di far fronte ai maggiori oneri, compresi quelli previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri 1979-81, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a dette aziende un contributo di carattere speciale e straordinario nella misura massima di L. 3.700.000 per ciascun lavoratore dipendente, a copertura in via forfettaria dei predetti maggiori oneri per l'anno 1981, nonché degli ulteriori maggiori oneri per gli anni 1979 e 1980 per la parte eccedente quella erogata ai sensi del citato art. 2.

Per le modalità di erogazione del contributo di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del citato art. 2 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 20.

E' autorizzata l'erogazione, a ciascuna azienda, a titolo di anticipazione, fino al 90% della contribuzione prevista nel presente articolo.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata nell'esercizio 1981, la spesa di lire 2.400 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, viene *istituito* al *titolo* I - *sezione* IV - rubrica n. 2 - direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria IV, il cap. 514 con la denominazione: « Contributi di carattere speciale e straordinario alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea suburbani ed extraurbani per sopperire ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri 1979-81 » e con lo stanziamento di lire 2.400 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 2.400 milioni si provvede come segue:

per lire 1.200 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 504 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati;

per lire 600 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 6701 del medesimo stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati;

per lire 600 milioni con la maggiore entrata prevista sul cap. 719 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per l'esercizio 1981.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 luglio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1981, n. **42.**

Rifinanziamento del capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e dell'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, concernenti interventi regionali per l'attuazione di programmi per l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta di prodotti agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *dell'8 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 2.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 8602, istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.500 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 65 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 è autorizzato, nell'esercizio 1981, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 300 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 8604 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni per il piano, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 66 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 luglio 1981

COMELLI

(4787)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1981, n. 12.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 35 *del* 14 *luglio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, art. 17 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10 e art. 29 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative all'articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, modificato con i propri decreti

23 luglio 1976, n. 37,
26 ottobre 1976, n. 54,
2 febbraio 1977, n. 5;
17 maggio 1977, n. 21,
22 luglio 1977, n. 36,
16 novembre 1977, n. 53,
19 gennaio 1979, n. 5,
17 maggio 1979, n. 24,
30 novembre 1979, n. 50,
2 maggio 1980, n. 13
nonché 23 dicembre 1980, n. 35.

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1220 del 16 marzo 1981, concernente una modifica del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Articolo unico

E' fissata la nuova delimitazione della zona industriale di interesse provinciale di Silandro-Vezzano, così come risulta dall'allegata planimetria in scala 1:10.000, costituente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 28 aprile 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1981
Registro n. 5, *foglio n.* 39

(*Omissis*).

(4849)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812360)